



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI IL TURISMO E LO SPORT

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400 recante disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997 n.59" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 19 bis del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2 comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011, con il quale al dott. Piero Gnudi è stato conferito l'incarico di Ministro per il turismo e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, con il quale al dott. Piero Gnudi è stato conferito l'ulteriore incarico anche per gli Affari Regionali;

VISTO il R.D. 14 novembre 1926, n. 2481 con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato eretto in Ente morale;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1950 n. 881 e le successive modificazioni concernenti l'approvazione dello nuovo Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

VISTO in particolare l'art. 68 (rinumerato come art. 64) del citato Statuto, come da ultimo modificato con decreto del Ministro per il turismo in data 18 agosto 2011, in tema di modifiche dello Statuto;

VISTA la Legge 20 marzo 1975 n. 70 recante "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 riguardante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 12 gennaio 1991 n. 13, l'approvazione di modifiche agli statuti di enti morali rientra tra gli atti amministrativi da emanarsi con decreto ministeriale;

VISTO l'art.17 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 a norma della quale non è più previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato in materia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 64 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, dall'Assemblea dell'Ente in data 26 luglio 2012, nella quale, su proposta del Consiglio Generale, si apportano alcune modifiche al vigente Statuto;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport prot. DSCT 0009790 P - 4.30.6 del 1° ottobre 2012 con la quale sono state formulate osservazioni in ordine al testo della deliberazione di cui sopra;

VISTA la deliberazione adottata dall'Assemblea dell'ACI in data 31 ottobre 2012, nella quale, a recepimento delle osservazioni formulate con la nota di cui sopra, sono state adottate ulteriori modifiche al testo dello Statuto già adottato con la precedente deliberazione del 26 luglio 2012;

RITENUTO di approvare la deliberazione dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 26 luglio 2012 che ha apportato alcune modifiche allo Statuto dell'Ente di cui talune riformulate nel testo adottato nella successiva deliberazione dall'Assemblea dell'Ente in data 31 ottobre 2012;

DECRETA

E' approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 26 luglio 2012 che ha apportato alcune modifiche allo Statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950 n. 881 e successive modificazioni, di cui talune riformulate nel testo adottato nella successiva deliberazione dall'Assemblea dell'Ente in data 31 ottobre 2012, come riportato negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 NOV. 2012

Piero Gnudi

— Uq
F
BE